Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI BINETTO

STATUTO

Delibera n. 23 del 4/7/2000.

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Capo I
L'Ente Comune

Articolo 1
Autonomia dell'Ente Comune

1. Il Comune di Binetto è espressione della comunità dei Binettesi.
2. Il Comune rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, nel rispetto delle leggi e secondo i principi dell'ordinamento della Repubblica.
3. Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa, finanziaria e funzionale.
4. Ha il potere di determinare il proprio ordinamento attraverso lo Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.
5. Ha, inoltre, potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.
6. Esso è titolare di funzioni e poteri propri, ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia, secondo il principio di sussidiarietà.
7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l'attività e la collaborazione dei cittadini, delle famiglie, delle aggregazione di volontariato, della parrocchia.

Articolo 2
Finalità

1. Il Comune, attraverso i suoi organi, assicura la promozione e lo sviluppo dei valori culturali, sociali, economici e politici che sono a fondamento del patrimonio di tradizione e di storia della propria società civile.
2. In particolare, il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
    a. rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'uguaglianza degli individui;
    b. riconoscimento e salvaguardia dei valori civili, di uguaglianza, di democrazia e di libertà;
    c. promozione di una cultura di pace e di integrazione razziale;
    d. recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
    e. tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

f. promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana;
g. valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune.

Articolo 3
Obiettivi

1. Il Comune nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della Comunità, cura, protegge ed accresce le risorse umane, culturali ed ambientali del paese, e altresì assume tutte le iniziative per far sì che tali risorse, così valorizzate, contribuiscano alla elevazione spirituale, culturale e materiale della popolazione, specie per le fasce meno tutelate.
2. Il Comune esercita le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Articolo 4
Pari opportunità

1. Il Consiglio Comunale stabilisce criteri per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991 n.125, controlla la relativa attuazione e promuove comunque, laddove possibile, la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali del Comune nonché di eventuali enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune.

Articolo 5
Programmazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità attraverso il metodo della programmazione.
2. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione, dell'area metropolitana, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel territorio.
3. Impronta i rapporti con gli altri Comuni, con la Regione e con la Provincia ai fini di cooperazione, ed equiordinazione tra le diverse sfere di autonomia.

Articolo 6
Territorio

1. I confini geografici che delimitano il territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni e i suoi poteri.
2. La circoscrizione elettorale o l'eventuale accorpamento con altri territori del Comune può essere modificata con legge regionale, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante consultazione referendaria.

Articolo 7
Sede

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. La sede del Comune è posta in via Palo e può essere modificata soltanto con atto del Consiglio comunale.

Articolo 8
Albo pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel Palazzo civico apposito spazio da destinare ad "ALBO PRETORIO" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti avvalendosi del messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Articolo 9
Gonfalone

1. Il Comune ha come segno distintivo lo stemma riconosciuto con provvedimento n. 3085 del 13 giugno 1989 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha la seguente blasonatura: "D'Azzurro, al tralcio di vite, posto in palo, pampinoso di quattro, due pampini per parte, in alto e in basso, munito di due cirri posti a sinistra tra i pampini, il tutto verde, fruttato di tre d'oro, un grappolo in alto, centrale, due grappoli, posti sotto i pampini inferiori, uno per parte. Ornamenti esteriori da Comune".
2. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata e secondo le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986.

Articolo 10
Modifiche territoriali

1. Il Comune, nelle forme previste dalla legge regionale a norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, può assumere ogni iniziativa per promuovere la modifica della circoscrizione territoriale comunale e provinciale, nonché la fusione con altri Comuni contigui.

Capo II
Azione di governo del Comune

Articolo 11
Linee programmatiche dell'azione di governo del Comune

1. Spetta al Sindaco eletto definire, con la collaborazione degli assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il Consiglio ne prende atto e può integrare gli indirizzi con ulteriori proposte di completamento.
2. La medesima procedura viene osservata nel corso del mandato amministrativo, ove si renda necessario aggiornare in maniera sostanziale l'azione di governo inizialmente definita ed approvata.
3. Il documento di indirizzo, che il Consiglio prende atto, costituisce il principale atto di indirizzo dell'attività di indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo del Consiglio.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Articolo 12
Assetto territoriale ed ambientale

1. Il Comune tutela e rispetta le risorse ed i beni naturali ed ambientali, sia promovendo la diffusione di una più sentita sensibilità collettiva, sia assumendo specifiche ed idonee iniziative di intervento concreto per la lotta all'inquinamento, anche a mezzo di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati.
2. Per quanto di competenza, controlla il territorio determinandone l'assetto, l'uso del suolo e del sottosuolo, il regime idrico ed idrogeologico, preservandolo da fattori inquinanti e cercando di prevenire calamità naturali, individuando aree verdi, realizzando rimboschimenti e proteggendo la fauna.
3. Predispone strumenti di pronto intervento da prestare in caso di pubblica calamità.

Articolo 13
Urbanistica – Sviluppo del territorio

1. Il Comune assicura uno sviluppo armonico per un migliore rapporto possibile tra insediamenti urbani,infrastrutture, impianti produttivi, in un quadro generale di difesa del territorio e delle risorse.
2. Predispone la pianificazione generale del territorio, nel rispetto delle norme vigenti e della vocazione delle sue parti.
3. Organizza un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione e parcheggi, idoneo alle esigenze della comunità locale.
4. Garantisce il superamento delle barriere architettoniche.
5. Il Comune può disporre, in presenza dei requisiti previsti per legge, l'occupazione d'urgenza degli immobili necessari per la realizzazione di opere e lavori pubblici o di pubblico interesse, compresi gli interventi di edilizia residenziale e quelli necessari per servizi pubblici locali.

Articolo 14
Sviluppo economico

1. Il Comune esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare uno sviluppo economico ordinato della comunità.
2. Promuove, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, la realizzazione di opere di rilevante interesse e può partecipare ad iniziative socio-economiche, nel rispetto delle leggi vigenti e nell'interesse della propria comunità.
3. Regolamenta e coordina le attività commerciali per assicurare una razionale sistema di distribuzione sul territorio comunale ed al fine di tutelare il consumatore.
4. Favorisce l'associazione e la cooperazione come strumento di sviluppo sociale ed economico.
5. Appresta e gestisce aree attrezzate per l'insediamento di imprese industriali ed artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale comunale.

Articolo 15

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Politiche sociali

1. Il Comune organizza servizi nel campo socio-culturale, orientando la propria attività ai criteri dell'utilità, della efficienza e della compatibilità con le risorse disponibili ed al rispetto del principio della capacità contributiva degli utenti.
2. Nel quadro della sicurezza sociale, eroga servizi gratuiti o a pagamento, prestazioni economiche, sussidi, sovvenzioni, contributi, ausili – in danaro ed in natura – a favore di singoli o gruppi, in conformità con l'apposito regolamento e con la normativa vigente.
3. Assicura, nei limiti della compatibilità finanziaria offerta dal bilancio comunale e dalla natura e quantità dei finanziamenti esterni, i servizi sociali agli anziani, ai minori, agli inabili ed agli invalidi.
4. Concorre ad assicurare i servizi civici fondamentali, compreso quello di protezione, con particolare riguardo all'abitazione, ai trasporti, al turismo sociale, alle attività sportive e ricreative,m all'impiego del tempo libero.
5. Concorre ad assicurare, con gli organismi sanitari, la tutela della salute, come fondamentale diritto dei cittadini, con particolare riguardo ai problemi della prevenzione ed al controllo, nei limiti di competenza, della gestione dei servizi socio-sanitari integrati.
6. interviene in materia di tossicodipendenza, con attività di prevenzione, informazione e tendano di eliminare le cause sociali alla base dei disagi.
7. concorre alla conservazione e valorizzazione delle tradizioni popolari di interesse socio-culturale.
8. Tutela e valorizza il patrimonio storico, librario, artistico, monumentale e culturale, anche con la partecipazione di risorse e di soggetti pubblici e privati.
9. Concorre ad attuare servizi di assistenza scolastica idonei a garantire il diritto allo studio.
10. Predispone interventi e strumenti nel campo dei servizi sociali, assistenziali, sanitari, educativi e del tempo libero in favore dei portatori di diverse disabilità.

TITOLO II
ORGANI

Articolo 16
Organi del Comune

1. Sono organi del Comune:
    a. Il Sindaco;
    b. Il Consiglio comunale;
    c. La Giunta comunale.
2. In caso di delega di competenze dal Sindaco ad assessori ed a Consiglieri, costoro non assumono la configurazione di organi del Comune.

Articolo 17
Indennità di funzione e gettoni di presenza

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco ed agli Assessori spetta una indennità di funzione nelle misure previste dalla legge e decreti ministeriali attuativi. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori che non abbiano richiesto l'aspettativa.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. La corresponsione dell'indennità di funzione esclude la corresponsione del gettone di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali e delle commissioni del Comune.
3. Ai Consiglieri comunali spetta un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e commissioni.
4. Al Consigliere, che ne faccia richiesta, può essere concessa la trasformazione dei gettoni di presenza in una indennità di funzione nelle misure previste dai decreti ministeriali, sempre che l'importo dell'indennità non sia superiore all'ammontare dei gettoni.
5. Nessuna indennità di funzione spetta ai Consiglieri per deleghe ricevute dal Sindaco.
6. Si osservano le disposizioni di legge in materia.

Capo I
Il Sindaco

Articolo 18
Elezione e prerogative

1. Il Sindaco è eletto a suffragio diretto secondo le norme di legge ed è membro del Consiglio e della Giunta.
2. E' organo responsabile dell'amministrazione comunale, sia sul piano politico che su quello amministrativo.
3. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo Statuto assumono il nome di decreto.

Articolo 19
Attribuzioni del Sindaco quale Capo dell'Amministrazione comunale

1. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
2. Nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Nella medesima seduta di insediamento, il Sindaco presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
3. Può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. In caso di necessità, avoca a sé l'adozione di atti amministrativi affidati alla competenza degli Assessori.
5. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri con le modalità che saranno previste nell'apposito regolamento consiliare.
6. Egli, inoltre:
    a. ha la rappresentanza generale dell'Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi come attore o convenuto;
    b. sovrintende al funzionamento dei settori e dei servizi, nonché all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

c. coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti;
d. può modificare i suddetti orari in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza;
e. provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Alle nomine ed alle designazioni provvede entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del procedente incarico. In mancanza, il comitato di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 48 della legge n.142/1990;
f. rilascia autorizzazioni, licenze e concessioni che disposizioni legislative attribuiscono alla sua specifica competenza;
g. emette provvedimenti in materia di occupazione di urgenza, espropri, nonché quelli che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;
h. promuove, conclude e sottoscrive accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
i. informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile, avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e nei programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile;
j. nomina il Segretario comunale ed il Direttore generale; conferisce incarichi di responsabilità dei settori nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento di organizzazione;
k. fa pervenire all'ufficio del Segretario comunale l'atto di dimissioni;
l. convoca i comizi per i referendum consultivi comunali;
m. acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
n. promuove tramite il Segretario comunale e/o il Direttore generale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
o. dispone la convocazione del Consiglio comunale, ne stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno e presiede le sedute ai sensi del regolamento;
p. convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare, salvo delega;
q. esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
r. convoca e presiede la Giunta per l'esame delle proposte che pervengono dagli uffici e servizi dell'Ente;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

s. riceve, secondo le modalità indicate dal regolamento, le comunicazioni del Revisore dei conti indirizzate al Consiglio comunale, sia relative all'attività di collaborazione con il consiglio stesso, che derivanti dalla denuncia di gravi irregolarità.
t. con propri decreti stabilisce i poteri e le competenze del Segretario Comunale, del Direttore generale dell'Ente (se persona diversa dal Segretario Comunale) e dei responsabili degli uffici e dei servizi.

7. Secondo le modalità da stabilire nei decreti di attribuzione di poteri e competenze, ovvero nei regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi, il Sindaco si riserva la facoltà di controfirmare gli atti aventi rilevanza esterna emanati dal Segretario comunale, dal Direttore generale dell'Ente (se persona diversa dal Segretario comunale) e dai Responsabili dei settori. La controfirma costituisce condizione di efficacia dell'atto e della sua opponibilità ai terzi.

Articolo 20
Attribuzione del Sindaco quale Ufficiale del Governo

1. Il Sindaco sovrintende:
   a. alla tenuta dei registri distato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica, esercitando, altresì, le funzioni relative a tali servizi;
   b. allo svolgimento di funzioni ed alla emanazione di atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica, di calamità naturali;
2. Adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico, provvedimenti con tingibili ed urgenti in materia di edilizia,sicurezza, polizia locale e veterinaria, protezione civile, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini.

Articolo 21
Cessazione dalla carica di Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio entrambi con effetto immediato.
2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti, di cui al primo comma, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta comunale.

Capo II
Vicesindaco – Deleghe ed incarichi

Articolo 22

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Il Vicesindaco

1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis della legge 19 marzo 1990, n.55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n.16.
2. Il Vicesindaco è nominato, unitamente agli altri componenti della Giunta, dal Sindaco, dal quale riceve delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.
3. Il Vicesindaco svolge le funzioni di Sindaco sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco nei casi di cui all'art. 19 comma 1.
4. Qualora sia assente anche il Vicesindaco le funzioni sono obbligatoriamente svolte dall'Assessore più anziano di età.

Articolo 23
Deleghe ed incarichi

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.
2. Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti con tingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
3. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'Amministrazione comunale, o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.
4. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.
5. L'atto di delega – in forma scritta obbligatoria – indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve esser esercitata.
6. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce. Il sindaco, anche dopo aver rilasciato delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.
7. La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.
8. Le delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione comunale.
9. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio.
10. Il Sindaco può attribuire ad assessori e Consiglieri incarichi di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione comunale.
11. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.
12. Non è consentita la mera delega di firma.

CAPO III

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Il Consiglio comunale

Articolo 24
Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio comunale è eletto a suffragio universale e diretto, ed è composto dal Sindaco e da dodici consiglieri
2. La presidenza del Consiglio spetta al Sindaco o, in sua vece, al Vicesindaco, anche per la prima seduta dopo la proclamazione degli eletti.
3. Il Consiglio comunale, espressione diretta della comunità amministrata, è depositaria della potestà statutaria, regolamentare ed organizzatoria connessa all'autonomia del Comune.
4. Prende atto, in apposito documento, degli indirizzi generali di governo.
5. Svolge funzioni di indirizzo e di programmazione politico-amministrativo in campo economico, finanziario, urbanistico, tributario, dei pubblici servizi, degli acquisti, permute ed alienazioni, degli appalti e delle concessioni, della programmazione dell'indebitamento del Comune con mutui, dell'emissione di prestiti obbligazionari dell'assunzione diretta o degli affidamenti di pubblici servizi anche economica;
6. Svolge funzioni di verifica, anche economica, sulle linee di azione dei soggetti destinatari in relazione all'attività programmatica ed ai risultati conseguiti;
7. Istituisce, se del caso, commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia, la cui presidenza spetta a Consiglieri di opposizione. I poteri, la composizione ed il funzionamento di dette commissioni sono disciplinati dal regolamento consiliare.
8. Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
9. Nomina, al di fuori dei casi di cui al comma precedente, i rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, la cui nomina è ad esso riservata dalla legge.
10. Stabilisce i criteri generali nel rispetto dei quali la Giunta adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
11. Si avvale nella sua attività di indirizzo e di controllo, per gli aspetti economici, patrimoniali e finanziari, della collaborazione del Revisore dei conti.
12. Esplica le sue funzioni con atti fondamentali riferiti agli interessi della comunità.
13. Assicura e garantisce lo sviluppo dei rapporti, delle forme associative e della cooperazione con altri soggetti pubblici e privati nonché gli Istituti di partecipazione con momenti di collegamento, di consultazione e coordinamento.
14. Le dimissioni contemporaneamente presentate dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune – escluso il Sindaco – determina lo scioglimento anticipato del consiglio.
15. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo la indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
16. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In questa seduta

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

l'Assemblea procede alla convalida dei consiglieri eletti e del Sindaco; procede, poi, con il giuramento del sindaco, con la comunicazione da parte del sindaco della composizione della Giunta, con la presentazione degli indirizzi generali di governo e con la trattazione di altri argomenti eventualmente iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 25
Il funzionamento del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
2. Il Consiglio nella sua interezza ed i Consiglieri – secondo le possibilità offerte dallo Statuto e dal regolamento – esercitano potestà e funzioni, perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale.
3. Può essere prevista per il Consiglio una sufficiente dotazione di risorse finanziarie e di mezzi per il funzionamento.
4. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale, sono stabilite dal regolamento adottato con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, secondo quanto dispone il presente Statuto. Il regolamento disciplina in generale tutto quanto attiene l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio e le modalità di esercizio delle funzioni ad esso spettanti e contiene disposizioni sulle materie ad esso esplicitamente rinviate dallo Statuto.
5. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali le sedute debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.
6. Le decisioni sono adottate a voto palese per alzata di mano, salvo che la legge non disponga modalità di votazione che richiedano scrutinio segreto.
7. Il Consiglio Comunale provvede alle nomine di sua competenza in seduta pubblica con votazione a scheda segreta, osservando le modalità stabilite dal regolamento.
8. Il Consiglio comunale si riunisce in sessioni ordinarie che possono svolgersi anche in più sedute, e in seduta straordinaria per adempimenti improcrastinabili in relazione a questioni sopravvenute.
9. Il Consiglio comunale può riunirsi in seduta di seconda convocazione da tenersi entro otto giorni dalla seduta deserta o disciolta per mancanza del numero legale e per la cui validità occorre la presenza di almeno quattro Consiglieri.
10. Il Consiglio si riunisce in prima convocazione con l'intervento almeno della metà più uno dei consiglieri assegnati.
11. Nelle sedute di seconda convocazione, ove si tengano, è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti il consesso.
12. Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco.
13. Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano, sia per la prima che per la seconda convocazione, la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle.
14. Nel computo delle maggioranze per la validità delle deliberazioni è computato anche il voto del Sindaco.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

15. Per gli atti di straordinaria amministrazione comportanti la contrazione di mutui, la emissione di prestiti obbligazionari, acquisti, alienazioni e permute di beni immobiliari è richiesta la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
16. Per gli atti di nomina è sufficiente, salvo diverse disposizioni di legge, di Statuto o di regolamento, la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.
17. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
18. Spetta ai gruppi consiliari di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno.
19. Per le cariche ove siano richiesti i requisiti di idoneità e capacità tecnico-professionali, occorre la comprovazione a mezzo curriculum vitae da depositare contestualmente alla proposta di nomina.
20. Il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio comunale in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri inserendo all'ordine del giorno le questioni purché queste rientrino nella competenza esclusiva del Consiglio comunale.
21. Il Presidente, una volta ricevuta la richiesta di convocazione presentata dal quinto dei Consiglieri comunali, sotto la propria responsabilità:
    a) esamina se gli argomenti proposti siano di pertinenza del Consiglio comunale,
    b) se i richiedenti evidenziano motivi di urgenza per la convocazione, valuta l'effettiva sussistenza dell'ipotizzata urgenza e constata se esistano effettivi vincoli di legge in ordine al pronunciamento del Consiglio entro i termini di decadenza,
    c) in caso di elenco numeroso di questioni richieste, valuta l'opportunità di iscrivere gli argomenti in una o più sedute consiliari, anche iscrivendo alcune richieste in una seduta ordinaria o straordinaria o d'urgenza che sia convocata dal Presidente medesimo.
22. L'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da sottoporre all'esame del Consiglio comunale è predisposto dal Sindaco e notificato ai Consiglieri, unitamente all'avviso di convocazione, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per le sedute ordinarie e tre giorni prima per le sedute straordinarie. Si possono effettuare sedute d'urgenza, con convocazione da notificarsi almeno ventiquattro ore prima
23. E' consentita l'iscrizione di argomenti aggiuntivi all'ordine del giorno già partecipato, con notifica da effettuarsi almeno ventiquattro ore prima delle sedute.
24. I verbali delle sedute consiliari sono redatti a cura del Segretario comunale che li sottoscrive unitamente a chi ha presieduto la riunione e sono approvati dal Consiglio in una seduta successiva.

Articolo 26

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Le Commissioni del Consiglio

1. Il Consiglio ha possibilità di avvalersi di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, anche allo scopo di indagare sull'attività dell'Amministrazione.
2. Le Commissioni sono permanenti o speciali.
3. Il regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
4. Sono fatte salve le Commissioni speciali e tecniche previste per legge.

Articolo 27

I Consiglieri comunali

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato imperativo.
2. Essi entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.
3. Secondo le modalità previste dal regolamento i Consiglieri esercitano il diritto:
   a. di iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio. Le iniziative devono essere presentate sotto forma di proposta al Consiglio per l'esame, la discussione e le determinazioni;
   b. di intervento nella discussione, di emendamento e di voto nonché di interrogazione e di mozione;
   c. di ottenere informazioni sull'attività del Comune, sulla gestione dei pubblici servizi, sull'andamento delle aziende speciali, nonché sugli Enti cui il Comune partecipa o controlla. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.
4. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constatare a verbale. Lo Statuto ed il regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto di interessi.
5. I Consiglieri cessano dalla carica per scadenza naturale o anticipato del mandato, per decesso, per dimissioni, per decadenza, per perdita successiva delle condizioni di eleggibilità ed incompatibilità, per il sorgere di impedimenti o per il venir meno venir meno della capacità giuridica.
6. Le dimissioni dalla carica da Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
7. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.
8. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio Comunale.
9. Consiglieri impossibilitati a partecipare alle sedute del Consiglio comunale devono informare il Sindaco per la giustificazione dell'assenza.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

10. Qualora senza giustificato motivo non partecipino a minimo dieci riunioni sono dichiarati decaduti. La giustificazione dell'assenza va fatta con dichiarazione scritta fatta pervenire, a cura dl consigliere interessato o suo curatore d'affari, presso gli uffici comunali sino al momento dell'inizio della seduta.
11. La decadenza è pronunciata con voto palese espresso dalla maggioranza, assoluta dei Consiglieri in carica, su proposta del Sindaco.
12. La proposta di decadenza deve essere notificata ai Consiglieri interessati almeno dieci giorni prima della seduta in cui l'argomento sarà trattato, per le eventuali controdeduzioni.

Articolo 28
Surrogazione e supplenza dei Consiglieri

1. Nel Consiglio comunale, il seggio che durante la consiliatura rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. La surroga, nel caso di dimissioni, deve avvenire nei termini di legge. Non si fa luogo a surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.
3. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata nei casi e nei modi di legge, il Consiglio, nella prima seduta successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.

Capo IV
La Giunta comunale

Articolo 29
Nomina, composizione e prerogative

1. I componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, sono nominati dal Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
2. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro assessori.
3. Possono essere nominati assessori sia i Consiglieri comunali sia i cittadini non facenti parte del Consiglio. La carica di assessore non è incompatibile con quella di Consigliere comunale.
4. Non possono far parte della Giunta contemporaneamente assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al 2° grado ed il coniuge gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.
5. La Giunta, all'atto dell'insediamento, esamina le condizioni di compatibilità dei propri componenti.
6. La Giunta comunale decade in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.
7. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

8. Gli assessori non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni ed organismi esterni ed interni all'ente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò competa loro per effetto della carica rivestita.
9. Gli assessori che non siano Consiglieri partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni.
10. Gli assessori non Consiglieri hanno diritto, allo stesso modo dei consiglieri comunali, di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio. Non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Articolo 30
Il funzionamento della Giunta

1. Nella svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.
2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
3. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura l'unità d'indirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.
4. Essa delibera, su proposta del Sindaco o di ciascun Assessore, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti secondo le modalità stabilite nel regolamento. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.
5. Le sedute della Giunta comunale sono convocate e presiedute dal Sindaco o da chi ne fa le veci e non sono pubbliche.
6. Su richiesta del Sindaco, vi possono partecipare il Revisore dei conti, i responsabili o altro personale del Comune, cittadini o autorità per essere consultati in ordine a specifici argomenti afferenti le loro funzioni.
7. Gli Assessori esercitano le funzioni di sovrintendenza ad un particolare settore dell'amministrazione, al fine di attivare gli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi comunali e di vigilare sul corretto esercizio delle attività amministrative di gestione.

Articolo 31
Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario o altro funzionario comunale.
2. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. Nell'ambito delle proprie competenze la Giunta propone al Consiglio, per l'approvazione, i regolamenti, gli atti ordinamentali, i piani ed i programmi.
4. Adotta gli atti di amministrazione anche sulla base dei programmi approvati dal Consiglio che non siano riservati ad altri organi.
5. Definisce gli elementi essenziali per consentire lo svolgimento delle successive attività esecutive attribuite ad altri soggetti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

6. Determina la dotazione organica del personale di ruolo ed adotta decisioni in ordine all'affidamento di responsabilità ed incarichi a personale esterno a contratto, nonché all'affidamento di consulenze esterne.
7. Adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Capo V
Norme comuni

Articolo 32
Mozione di sfiducia e dimissioni

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al Segretario comunale.
4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
5. Le dimissioni di un singolo Assessore vanno presentate al Sindaco.

Articolo 33
Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori ed ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
2. E' fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore del Comune donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.
3. I componenti della giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunali.
4. Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
5. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.

TITOLO III
SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Capo I
Servizi pubblici locali

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Articolo 34
I servizi pubblici locali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.
2. Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obbiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti.
3. Il Consiglio comunale individua le forma di gestione dei servizi pubblici più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.
4. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.
5. La compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.
6. Il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.

Articolo 35
Modalità di gestione e di affidamento dei servizi pubblici locali

1. Il Comune, per la gestione dei servizi pubblici, riservati in via esclusiva dalla legge e che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile, può ricorrere alle seguenti forme:
    a. in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
    b. in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
    c. a mezzo di aziende speciali, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
    d. a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
    e. a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Il Consiglio comunale, nell'ambito della legge ed in relazione alle forme di gestione su indicate, regola con propri provvedimenti: l'istituzione, la partecipazione, le modalità di gestione, le finalità, gli indirizzi, l'organizzazione ed il funzionamento, approvando, ove occorra, i relativi atti costitutivi e i regolamenti e conferendo l'eventuale capitale di dotazione.
3. L'affidamento dei servizi pubblici avviene attraverso procedure ad evidenza pubblica.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Solo in circostanze eccezionali e laddove ne siano evidenti la necessità e la convenienza, sempre adeguatamente motivate, il Comune potrà fare ricorso alla trattativa privata.
5. Ai fini dell'erogazione dei servizi culturali, scientifici, educativi, ambientali, sportivi e del tempo libero, nonché di altri servizi sociali, il Comune può sostenere forme spontanee di autorganizzazione degli utenti a condizione che sia garantito il carattere di pubblico servizio nonché un'idonea capacità gestionale.

Articolo 36
L'azienda speciale

1. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio comunale.
2. Sono organi dell'azienda il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale.
3. La nomina, conferma e revoca del Direttore competono al Consiglio di amministrazione dell'azienda.
4. Il Comune conferisce all'azienda il capitale di dotazione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali a seguito di verifica annuale.

Articolo 37
L'Istituzione

1. L'istituzione è un organismo strumentale dell'ente per l'esercizio dei servizi senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.
2. Sono organi dell'Istituzione il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore.
3. Il Consiglio comunale disciplina in apposito regolamento le finalità dell'istituzione, l'ordinamento interno, le prestazioni all'utenza e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti.
4. L'organo di revisione del Comune esercita la vigilanza sull'attività dell'Istituzione.

Articolo 38
Indirizzo, vigilanza e controllo

1. Il Comune esercita sulle aziende speciali e sulle istituzioni poteri di indirizzo, vigilanza e controllo anche attraverso l'approvazione di loro atti procedimentali.
2. A tal fine spetta al Consiglio comunale:
   a) l'approvazione degli statuti
   b) la nomina e la revoca degli amministratori degli enti e dei sindaci;
   c) l'approvazione dei bilanci preventivi annuali e pluriennali che si allegano al bilancio comunale e le relative variazioni;
   d) l'approvazione dei piani e dei programmi, specie quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie;
   e) la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale;
   f) l'approvazione dei conti consuntivi, che diventano allegati al conto consuntivo del Comune.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Nella nomina degli amministratori e dei sindaci è assicurata, nei modi stabiliti dalla legge, la rappresentanza della minoranza consiliare.
4. Con il bilancio comunale sono approvati gli impegni relativi ai ripianamenti di eventuali disavanzi delle aziende e delle istituzioni.

Articolo 39
Nomina e revoca degli amministratori e dei sindaci

1. Gli amministratori ed i sindaci sono scelti dal Consiglio comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno requisiti per la nomina a Consigliere comunale e una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
2. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri assegnati.
3. La revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di nomina comunale può avvenire su motivata proposta del Sindaco o di un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune nel primo caso, di un terzo dei Consiglieri assegnati nel secondo caso. La proposta di revoca può essere attivata solo ed esclusivamente per effettive ragioni di pubblico interesse. Nella stessa seduta il Consiglio provvede alla sostituzione su proposta del Sindaco.
4. Per la nomina, designazione e revoca, si applicano, per quanto compatibili, gli artt. 32, secondo comma, lettera n), e 36, quinto comma, della legge 8 giugno 1990, n.142.
5. Gli amministratori ed i sindaci delle aziende e delle Istituzioni restano in carica per il tempo previsto nei rispettivi statuti. Essi decadono, comunque, in concomitanza con la decadenza del Sindaco, per decorso ordinario della consiliatura e per decadenza anticipata.
6. Gli Statuti delle aziende e delle Istituzioni possono prevedere ulteriori casi di incompatibilità per gli amministratori ed i sindaci.

Capo II
Forme associative e di cooperazione

Articolo 40
Forme associative

1. Il Comune ricerca, promuove e partecipa a forme di collaborazione con gli alti enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.
2. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.
3. Per la gestione di tali servizi e funzioni, il Comune utilizza, nei modi e nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n.142, i seguenti strumenti:
    a. la convenzione;
    b. il consorzio;
    c. l'unione con altro o più Comuni della stessa Provincia;
    d. l'accordo di programma

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Articolo 41
Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

Articolo 42
Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni e, ove interessa, con la partecipazione della Provincia, della Regione e di altre istituzioni pubbliche, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:
    a. la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
    b. lo statuto del consorzio;
2. Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3. Sono organi del consorzio:
    a. l'assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla concessione e dallo statuto;
    b. il presidente, eletto dall’assemblea
4. Il consiglio d'amministrazione ed il suo presidente sono eletti dall'assemblea. La composizione del consiglio d'amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto.
5. I membri dell'assemblea cessano da tale incarico con la cessazione della carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti dalla data di nomina.
6. Il consiglio d'amministrazione ed il suo presidente durano in carica per cinque anni, decorrenti dalla data di nomina.
7. L'assemblea approva gli atti fondamentali del consorzio, previsti dallo statuto.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

8. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo statuto e dalla convenzione, il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del consorzio.
9. Il consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per i Comuni, considerando gli atti dell'assemblea equiparati a quelli del Consiglio comunale e gli atti del consiglio d'amministrazione a quelli della Giunta.

Articolo 43
Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.
5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.
6. Si applicano, per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

Capo III
I servizi delegati

Articolo 44
Lo Stato

1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurare il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale Ufficiale del Governo.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni d'interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.
3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

Articolo 45
La Regione

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio, risultino corrispondenti agli interessi della comunità locale.
2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri consequenziali.
3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.
4. Il Comune, nell'attività programmatoria di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

Articolo 46
La Provincia

1. Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatoria con quella degli altri Comuni, nell'ambito provinciale.
2. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.
3. Il Consiglio comunale, con apposito provvedimento, procederà all'eventuale adeguamento delle proprie funzioni a quanto stabilirà la legge regionale in materia di provincia metropolitana.

TITOLO IV
PARTECIPAZIONE, ACCESSO E CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

Capo I
La partecipazione dei cittadini

Articolo 47
La partecipazione delle libere forme associative

1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio confini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.
2. A tal fine il Comune:
   a) sostiene i programmi e l'attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità, attraverso l'erogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento, l'assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

b) definisce le forme di partecipazione delle associazioni all'attività di programmazione dell'ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi eventualmente istituiti;
c) può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'ente;
d) coinvolgere le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.

3. Per essere ammesse a fruire del sostegno del comune ad esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà d'iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.
4. Le associazioni operanti nel Comune, in possesso di detti requisiti, sono iscritte, a domanda, nell'albo delle associazioni eventualmente istituito dal Comune.
5. L'albo è annualmente aggiornato con le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 48
Soggetti della partecipazione

1. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali e professionali, le associazioni del volontariato, le associazioni di protezione dei portatori di handicaps, le associazioni per la tutela dell'ambiente e della natura, le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico, le associazioni dei giovani e degli anziani e delle donne ed ogni altra forma libera associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate nel precedente articolo.

Articolo 49
La partecipazione dei singoli cittadini

1. Le istanze, le petizioni e le proposte presentate da uno o più cittadini, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della collettività, sono assegnate al competente organo collegiale che deve adottare sulle stesse motivata decisione, la quale deve essere trasmessa a tutti i presentatori della proposta entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della stessa.
2. L'organo competente può invitare i presentatori dell'istanza, od una loro delegazione, ad assistere alla riunione nella quale occorre decidere su quanto richiesto.

Capo II
Consultazione e referendum

Articolo 50

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

La consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di tutti i cittadini residenti o di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categorie, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.
2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesta con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.
3. La Segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio comunale ed alla Giunta per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

Articolo 51
Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente statuto e dal regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, progetti, modifiche territoriali, interventi ed ogni altro argomento - esclusi quelli di cui al successivo quinto comma - relativi all'Amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.
2. I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del Consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.
4. I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno un terzo degli elettori iscritti nelle liste del Comune. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della Segreteria comunale della regolarità della stessa. da effettuarsi entro quindici giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della Segreteria comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
5. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:
   a) revisione dello statuto del Comune;
   b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, piante organiche del personale e relative variazioni;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

c) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
e) designazione e nomine di rappresentanti.

6. I referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono entro sessanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare o di compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.
7. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.
8. Il Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti d'indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.
9. Le consultazioni di cui al precedente articolo ed i referendum consultivi devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo contemporaneamente con operazioni elettorali provinciali e comunali.

Capo III
Partecipazione al procedimento amministrativo

Articolo 52
Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi, relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, è assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n.241, da quelle applicative previste dal presente statuto e da quelle operative disposte dal regolamento.
2. L'Amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nel termine generale di trenta giorni, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.
3. L'Amministrazione comunale può determinare termini diversi entro i quali i procedimenti devono concludersi, quando i termini non siano disposti direttamente dalle leggi o dai regolamenti.
4. I termini diversi da quello generale dei trenta giorni saranno stabiliti con il regolamento per il procedimento amministrativo, da adottarsi a cura del Consiglio comunale. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti. Le determinazioni di cui al presente comma sono rese pubbliche dal Sindaco con i mezzi più idonei per assicurarne la conoscenza da parte della popolazione.

Articolo 53
Motivazione dei provvedimenti. Responsabilità del procedimento

1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. Per ogni procedimento amministrativo in corso presso l'Amministrazione comunale è individuato un responsabile del procedimento.

Articolo 54
L'azione popolare

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni ordinaria ed amministrative, nel caso che la Giunta comunale non si attivi per la difesa di un diritto o di un interesse legittimo dell'Ente.
2. La Giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistano motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. A tal fine è, in ogni caso, necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel quale caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare.
3. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione.
4. Nel caso non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, il Comune lo fa constatare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.
5. Le associazioni di protezione ambientale possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

CAPO IV
Il diritto di accesso e di informazione del cittadino

Articolo 55
Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.
2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato dei provvedimenti che li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento.
3. La Giunta comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L'informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.
4. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti, secondo quanto stabilito dal successivo comma.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal Comune, la Giunta istituisce servizi d'informazione dei cittadini utilizzando i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione.

Articolo 56
Il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli od associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui al quarto comma dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n.241. Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.
4. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, la Giunta assicura l'accesso, con i tempi e le modalità stabilite dal regolamento, alle strutture ed ai servizi comunali agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.
6. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento od in vigenza di divieto temporaneo di cui al secondo comma. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa s'intende rifiutata.
7. Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dall'art. 25, quinto comma e sesto comma della legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO V
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Capo I
Organizzazione degli uffici

Articolo 57
Principi generali amministrativi

1. L'attività amministrativa del Comune è esercitata attraverso la distinzione tra funzione di indirizzo, coordinamento e controllo spettante agli organi elettivi per esigenze di carattere unitario, e attività di gestione propria della sfera burocratica.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. La gestione amministrativa è esercitata per l'attuazione degli obiettivi ed è caratterizzata da efficienza, efficacia e produttività dell'azione amministrativa.
3. Nell'azione amministrativa e nell'organizzazione del lavoro e dei servizi, fermo il rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente statuto, nonché il buon andamento e imparzialità, il Comune assicura il diritto di informazione, lo snellimento e semplificazione delle procedure, per il miglioramento dell'organizzazione e dei servizi.

Articolo 58
Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Nel rispetto dei principi fissati dall'ordinamento statale e regionale e dal presente Statuto, il regolamento di organizzazione è adottato dalla Giunta.
2. Il regolamento è soggetto a pubblicazione all'albo pretorio ed entra in vigore il medesimo giorno di esecutività della relativa delibera di adozione.

Articolo 59
Organizzazione degli Uffici e dei servizi

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è informata a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. La suddivisione organica delle funzioni in settori di attività, singole o accorpate, ferma l'esigenza di salvaguardare l'omogeneità delle attività stesse, costituisce l'obiettivo da perseguire per condurre ad unità l'indirizzo politico e l'attività burocratica, in funzione di una maggiore capacità sia di carattere programmatico che di gestione, garantendo, comunque, le finalità e gli obiettivi delineati dai contratti collettivi di lavoro in materia di organizzazione.
3. La Giunta adotta il regolamento di organizzazione per disciplinare:
   a) l'organizzazione dei settori e dei servizi;
   b) il ruolo organico del personale;
   c) le modalità dell'attività di coordinamento fra il Segretario dell'Ente, il Direttore generale dell'Ente (se persona diversa dal Segretario) e i funzionari responsabili dei settori gli uffici e dei servizi;
   d) le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato;
   e) le norme di contenuto sociale in conformità agli accordi collettivi di lavoro;
   f) le unità organizzative responsabili delle istruttorie procedimentali.
4. Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.
5. La dotazione organica e l'organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal comune ed alla disponibilità finanziarie consolidate dell'ente.
6. Il Segretario comunale, il Direttore generale ed i responsabili dei settori hanno l'obbligo di astenersi dall'adottare provvedimenti di loro competenza riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

7. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi dei soggetti sopra menzionati o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
8. Il medesimo obbligo di astensione sussiste in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi.

Articolo 60
Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale determina, nell'ambito dei principi stabiliti dallo Statuto, gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la Giunta uniformerà i contenuti del regolamento sull'organizzazione dei settori e dei servizi.
2. Nell'esercizio di tale attribuzione, in particolare il Consiglio comunale provvede a:
   a) definire le linee essenziali dell'organizzazione dell'ente, nonché i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e della attuazione del programma politico – amministrativo;
   b) stabilire eventuali limiti e forme di controllo della spesa del personale;
   c) fissare i limiti del ricorso a figure lavorative esterne per l'attribuzione di incarichi di responsabilità, nonché il ricorso a personale a contratto.

Articolo 61
Indirizzi ed incarichi di gestione

1. Gli organi istituzionali del Comune uniformano la propria attività al principio dell'attribuzione all'apparato burocratico-gestionale dei compiti e delle responsabilità gestionali.
2. La Giunta comunale ed il Sindaco stabiliscono con atti formali, anche sulla base delle proposte dei responsabili, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l'azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l'esercizio delle responsabilità .
3. Il Sindaco definisce, attribuisce e revoca, con Decreto motivato e previa deliberazione programmatica della Giunta comunale, gli incarichi di esercizio delle responsabilità di settore e gli incarichi di esercizio delle competenze procedimentali in ordine ai servizi comunali, tenendo conto di quanto disposto dalla contrattazione collettiva di comparto a livello nazionale ed integrativo decentrato.
4. L'attribuzione di responsabilità avviene in capo:
   a) al personale interno di ruolo,
   b) a personale esterno a contratto,
   c) al Segretario comunale

   nei casi b) e c) quando all'interno del Comune si verifichino assenze di analoghe professionalità.
5. L'attribuzione delle responsabilità di settore o degli incarichi di servizi in capo a personale esterno a contratto, avviene nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento dei settori e dei sevizi. Il ricorso al contratto a tempo si giustifica con la necessità di reclutare figure professionali anche di alta specializzazione, sia a copertura di posti vacanti

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

che al di fuori della dotazione organica, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

6. Gli incarichi di responsabilità dei settori e dei servizi hanno durata temporanea, e non possono superare il mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti. L'aver ricevuto un incarico di responsabilità di settore o di servizio non costituisce per il personale un diritto acquisito e rinnovabile in forma automatica.
7. Gli incarichi di responsabilità dei settori sono soggetti a revoca anticipata nei casi previsti dalla legge e dal regolamento sull'organizzazione, previo contraddittorio con l'interessato.
8. Il regolamento sull'organizzazione dei settori e dei servizi disciplina le misure atte a conseguire efficacia all'azione amministrative ed efficienza nella gestione, compresi i provvedimenti sanzionatori ed altri rimedi nel caso di carenze imputabili ai responsabili dei servizi per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo .

Articolo 62
Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, nomina con decreto un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato scegliendolo intuitu personae.
2. Il Direttore generale deve essere in possesso del titolo di studio del diploma di laurea e di esperienza maturata e documentata presso enti ed aziende pubbliche o private.
3. Il Direttore generale riceve una retribuzione omnicomprensiva stabilita in una percentuale congrua, anche successivamente alla nomina.
4. Egli é revocato con decreto del Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.
5. Quando il Direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale. In tal caso spetta una indennità aggiuntiva ad personam.. E' consentito anche procedere alla nomina del direttore previa stipula di convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.
6. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune, secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. A tali fini, al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili dei settori ed altro personale incaricato di servizi, ad eccezione del Segretario comunale.
7. Il Direttore generale si riserva la facoltà di controfirmare le certificazioni e le documentazioni adottate dai responsabili dei servizi.

Articolo 63
Attribuzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore generale organizza e dirige la struttura, studia gli aspetti ed esamina i problemi di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale e tecnico-scientifica attinenti le materie di competenza del Comune, elabora relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

amministrativi e regolamentari. In particolare, predispone il piano esecutivo di gestione e collabora nella stesura della relazione revisionale e programmatica.

2. Fornisce ai competenti Organi politico-istituzionali gli elementi di conoscenza e di valutazione tecnica necessari per l'analisi del grado di soddisfacimento del pubblico interesse e la scelta delle conseguenti determinazioni, formulando proposte anche alternative in termini di rapporto tra risultati conseguibili e rispettivi costi.
3. A questo fine, promuove, nell'ambito delle materie di competenza, studi e ricerche per la migliore individuazione e qualificazione dei bisogni e degli interessi rilevati.
4. Collabora alla determinazione ed alla selezione degli obiettivi generali dell'Amministrazione ed alla formazione dei piani, programmi e progetti e procede alla loro traduzione in programmi di lavoro verificandone con continuità lo stato di attuazione ed i risultati.
5. Disciplina il funzionamento e l'organizzazione interna dei settori, assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impegno delle risorse umane e strumentali assegnate.
6. Studia i problemi di organizzazione, la realizzazione e semplificazione delle procedure, le nuove tecniche e metodologie di lavoro, formulando proposte o adottando disposizioni volte ad assicurare l'osservanza dei criteri di regolarità gestionale, speditezza amministrativa ed economicità di gestione, con riferimento al rapporto costi/benefici.
7. Al Direttore generale competono gli altri poteri e compiti che il Sindaco riterrà opportuno attribuirgli, eventualmente sottraendoli alla sfera di competenza dei responsabili dei settori.
8. Per le attività di programmazione e per le procedure di competenza, il Direttore generale può adottare propri atti aventi rilevanza esterna, salvo l'eventuale facoltà di controfirma esercitata dal Sindaco.

Articolo 64
Responsabilità

1. Il Direttore generale é responsabile dell'espletamento delle funzioni attribuite come descritte nei precedenti articoli, del buon andamento e della imparzialità dell'azione degli uffici.
2. I risultati negativi eventualmente rilevati nell'organizzazione del lavoro e nell'attività del Comune sono contestati al Direttore generale, con atto scritto, motivato dal Sindaco. Ciò comporta la rimozione della funzione esercitata oppure la destituzione.

Articolo 65
Coordinamento generale

1. Il coordinamento generale che si realizza a livello dell'Ente consiste essenzialmente in una attività di programmazione e raccordo diretta a:
    a. assicurare un costante rapporto funzionale tra la struttura organizzativa e gli Organi dell'Amministrazione;
    b. promuovere la traduzione delle scelte politico-amministrative in programmi operativi e stabilire la loro ripartizione fra i Settori interessati;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

   c. analizzare e proporre l'utilizzazione del personale in relazione alla programmazione e in rapporto alle effettive esigenze dei singoli Settori e nel rispetto delle leggi, regolamenti e contratti vigenti;
   d. proporre l'adozione di provvedimenti volti al raggiungimento di una maggiore efficienza funzionale ed organizzativa generale.
2. La funzione di coordinamento è assicurata dallo "staff di coordinamento generale" formato dai responsabili di settori e presieduto dal Direttore generale.
3. Lo Staff viene convocato dal Direttore generale di propria iniziativa o per disposizione del Sindaco all'occorrenza. Alle riunioni dello "staff" sono invitati i componenti della Giunta che ritengano di parteciparvi.

Articolo 66
Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
2. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei settori e ne coordina l'attività in qualità di capo del personale, quando il Sindaco non abbia conferito la nomina a Direttore generale.
3. Il Sindaco, ove se ne avvalga della facoltà, contestualmente al provvedimento di nomina all'esterno del Direttore generale disciplina, secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario comunale ed il Direttore generale.
4. Il Segretario inoltre:
   a. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
   b. può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente é parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente, curandone anche la registrazione, la trascrizione e la comunicazione nei casi previsti dalla legge;
   c. esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitogli dal Sindaco e che può avere ad oggetto:
      - l'istruttoria e le procedure attuative delle delibere;
      - l'attuazione di ogni altro provvedimento, firmando gli atti a rilevanza esterna salva la facoltà di controfirma esercitata dal Sindaco;
      - l'esercizio, nei confronti del personale, del potere disciplinare delle procedure e delle sanzioni previste nei contratti di lavoro;
      - la presidenza delle commissioni di concorso per le assunzioni di personale e delle commissioni per le gare pubbliche, nel rispetto delle norme statali, regionali e regolamenti vigenti;
5. Nel conferire le altre funzioni di cui al comma precedente, il Sindaco curerà il coordinamento delle attribuzioni del Segretario comunale con quelle del Direttore generale (se persona diversa) e con quelle degli apicali dell'Ente.

Articolo 67

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Incarichi di collaborazione esterna

1. Per obiettivi e programmi determinati il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, mediante convenzione a termine.

Articolo 68
Attribuzioni dei responsabili dei servizi

1. I responsabili dei servizi organizzano e dirigono i settori ai quali sono preposti, studiano gli aspetti ed esaminano i problemi di natura giuridico - amministrativa, economico - sociale e tecnico – scientifica attinenti alle materie di competenza; elaborano relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti amministrativi e regolamenti.
2. Essi hanno competenze di sub-programmazione dell'azione di governo del Comune.
3. Spettano altresì ai responsabili, nell'ambito della loro posizione professionale:
    a. l'emanazione, nell'ambito della struttura cui sono preposti, di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti;
    b. l'espressione del parere obbligatorio di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione che non siano meri atti di indirizzo e programmazione;
    c. l'assegnazione, a sé o ad altro dipendente addetto alla struttura cui è preposto, la responsabilità di interi procedimenti amministrativi o di singoli adempimenti ad essi connessi;
    d. la conservazione degli atti amministrativi e dei documenti del proprio ufficio o servizio.
    e. l'espletamento di procedure di acquisizione di beni e servizi, nei limiti e nelle forme previsti dai regolamenti comunali;
    f. la sottoscrizione dei contratti e delle convenzioni di loro competenza;
    g. il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono esecuzione di disposizioni di leggi, regolamenti e di atti programmatori del Comune;
    h. l'applicazione di sanzioni tributarie ed amministrative;
    i. l'adozione di atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, d'intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazione e le legalizzazioni, i verbali e le diffide;
    j. l'esercizio di ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo Statuto od eventualmente conferita dal Sindaco.
4. I responsabili compiono gli atti digestione attraverso le ordinanze, le determinazioni ed altri provvedimenti finali aventi rilevanza esterna, controfirmati dal Sindaco.

Articolo 69
Responsabilità

1. Ferme restando le responsabilità disciplinare, civile, penale e amministrativo - contabile prevista per tutti gli impiegati civili dello Stato, il Segretario comunale ed i funzionari, nell'ambito delle rispettive competenze, sono

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni sottoposte al Consiglio comunale ed alla Giunta comunale.

2. Essi sono, altresì, responsabili direttamente della legittimità e regolarità tecnica, contabile, amministrativa e dell'efficienza della gestione in relazione agli obiettivi dell'Ente, nonché del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa e degli uffici ed attività cui sono preposti. Il Segretario comunale é responsabile della legittimità solo se fornisce, su richiesta, un parere scritto di legittimità sulle proposte di deliberazioni.
3. Sono, ancora, responsabili dell'osservanza delle direttive generali, dei programmi formulati dagli organi competenti, e regolarmente finanziati in termini a giuridica concretezza economica, nonché del rispetto dei termini degli adempimenti procedimentali di ogni singolo procedimento.
4. I risultati negativi eventualmente rilevati sulla organizzazione del lavoro e nell'attività dell'ufficio o il mancato raggiungimento parziale o totale di determinati obiettivi, con riferimento ai programmi previsti di cui al precedente comma, costituiscono elementi negativi valutabili per l'avvio di formali contestazioni degli addebiti e dei consequenziali provvedimenti.

Capo II
Programmazione e gestione

Articolo 70
Autonomia finanziaria

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica, il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.

Articolo 71
La programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
2. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
3. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta comunale, la quale esamina e valuta previamente i criteri per la loro impostazione.
4. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio comunale, entro il termine previsto dalla legge, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
5. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Articolo 72
Programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla approvazione.
2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.
3. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.
4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse, in forma sintetica, nei bilanci annuale e pluriennale.
5. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono apportate anche al programma e viceversa.
6. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.
7. Il programma è soggetto alle procedure di consultazione ed approvazione nei termini e con le modalità di cui ai commi terzo e quarto del precedente articolo, contemporaneamente al bilancio annuale.

Articolo 73
Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione e dalla Provincia, l'obiettivo del conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

Articolo 74
Le risorse per gli investimenti

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate prioritariamente per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, salvo successive determinazioni stabilite dal Consiglio comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trovi copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.

Articolo 75
Sovrintendenza della Giunta comunale sul patrimonio

1. La Giunta comunale sovraintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verifichino nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
2. La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'Ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.
3. La Giunta comunale designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrano adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.
4. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per gli immobili e dalla Giunta nonché dai responsabili dei servizi per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.
5. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

Articolo 76
Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di tesoreria è affidato dal Consiglio comunale ad un istituto di credito.
2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.
3. Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate il Consiglio decide, secondo l'interesse dell'Ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'Ente che comportino maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

Articolo 77
Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del settore competente, indicante:
    a. il fine che con il contratto s'intende perseguire;
    b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
    c. le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni pubbliche ed i motivi che ne sono alla base.
3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.

Capo III
Controllo e revisione

Articolo 78
Finalità

1. Con apposite norme, da introdursi nel regolamento di contabilità, il Consiglio comunale definisce le linee guida dell'attività di controllo interno della gestione.
2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'Ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.
4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possano determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio comunale i provvedimenti necessari.

Articolo 79
Revisore dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati un revisore dei conti, prescelto in conformità a quanto dispone l'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n.142.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia, secondo le norme di legge e di statuto, al suo incarico.
3. Il revisore collabora con il Consiglio comunale; esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
4. Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
5. Il revisore dei conti adempie al proprio dovere con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.
6. Il revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

Articolo 80
Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

TITOLO VI
NORME FINALI

Articolo 81
Modifiche

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art. 4, commi terzo e quarto, della legge 8 giugno 1990, n.142.
2. Nessuna deliberazione di revisione dello statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno un semestre dall'entrata in vigore dello statuto o dall'ultima modifica.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. La proposta di revisione respinta dal Consiglio comunale può essere riproposta trascorsi sei mesi dalla data di esecutività della deliberazione di mancata approvazione.

Articolo 82
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio.
4. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.